

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 gennaio 2007

Non iscrizione della sostanza attiva fosalone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2006/1010/CE del 22 dicembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visti i regolamenti della commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della commissione 2006/1010/CE del 22 dicembre 2006 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva fosalone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che durante il corso della valutazione, effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono stati individuati diversi motivi di preoccupazione soprattutto di tipo tossicologico ed ecotossicologico;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti fosalone, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in attuazione della decisione della commissione 2006/1010/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosalone, deve

essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva fosalone non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza fosalone, in conformita' alle disposizioni dell'art. 2, lettera b), della decisione 2006/1010/CE della commissione a partire dal 28 dicembre 2006.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fosalone, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 23 giugno 2007.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosalone revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto e' consentita fino al 22 giugno 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: Borrello

